

## Comunicazione dei crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022: modalità e termini di presentazione



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che, con il provv. 16.2.2023 n. 44905, l'Agenzia delle Entrate ha definito il **contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione** dell'ammontare dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas e carburante **maturati nel 2022**, approvando **l'apposito modello e le relative istruzioni**.

Tale comunicazione va inviata:

- i) **dal 16.2.2023 al 16.3.2023;**
- ii) dal **beneficiario dei crediti d'imposta**, direttamente oppure **avvalendosi di un intermediario abilitato;**
- iii) utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del **sito internet della medesima Agenzia**.

Il mancato invio di una valida comunicazione determina **l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 dal 17.3.2023**.

La **comunicazione non deve essere inviata:**

- i) nel caso in cui il beneficiario **abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione** tramite modello F24;
- ii) nel caso in cui il **beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate** la cessione del credito, considerando che può essere ceduto solo per intero.

**La Circolare è composta da N° 3 pagine inclusa la presente**

## Premessa

L'**Agenzia delle Entrate**, con il provv. 16.2.2023 n. 44905, ha **definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia, gas e carburante maturati nel 2022**, approvando l'apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione.

## Ambito applicativo

L'art. 1 co. 6 del DL 176/2022 dispone che **i beneficiari di alcuni crediti d'imposta debbano inviare entro il 16.3.2023 all'Agenzia delle Entrate**, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, **un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022**.

La disposizione riguarda, in particolare, i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas **relativi**:

- ✓ al **terzo trimestre 2022** (art. 6 del DL 115/2022);
- ✓ ai **mesi di ottobre e novembre 2022** (art. 1 del DL 144/2022);
- ✓ al **mese di dicembre 2022** (art. 1 del DL 176/2022).

## Osserva

La medesima disposizione è inoltre **prevista in relazione al credito d'imposta per il carburante relativo al quarto trimestre 2022** (art. 2 co. 5 del DL 144/2022; comunicazione che, per effetto del Ddl. di conversione del DL "Milleproroghe", sarebbe prevista anche per il credito carburante relativo al terzo trimestre 2022).

In linea generale, il provvedimento n. 44905/2023 dispone che le disposizioni sulla comunicazione previste dal provvedimento stesso **potranno essere estese ad altri crediti d'imposta**, ove compatibili ai sensi della legislazione vigente.

## Modalità e termini di presentazione

La comunicazione dell'ammontare dei crediti maturati nel 2022 **va inviata**:

- ✓ **dal 16.2.2023 al 16.3.2023**;
- ✓ **dal beneficiario dei crediti d'imposta**, direttamente oppure avvalendosi di **un intermediario abilitato**;
- ✓ mediante **l'apposito modello approvato**, composto da frontespizio, quadro A (relativo alla comunicazione dei crediti maturati) e quadro B (contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti dei crediti d'imposta maturati);
- ✓ **utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia**.

**A seguito** dell'invio del modello **è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto**, con **l'indicazione delle relative motivazioni**; la **ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello**, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate

**Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato** nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare **già utilizzato in compensazione nel modello F24** ai sensi del D.lgs. 241/97 fino alla data della comunicazione stessa.

Eventuali **successive comunicazioni dello stesso soggetto** per il medesimo credito **saranno scartate**, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le medesime modalità previste per l'invio.

### **Esclusioni**

**La comunicazione non deve essere inviata:**

- ✓ nel caso **in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24;**
- ✓ nel caso in cui **il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito, considerando che può essere ceduto solo per intero.**

### **Effetti della mancata comunicazione**

Considerato che la **comunicazione deve essere inviata entro il 16.3.2023** a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, **il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 dal 17.6.2023.**

### **Utilizzo dei crediti d'imposta**

Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta in compensazione, **il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.**

Restano fermi i termini previsti per **l'utilizzo di ciascuna agevolazione e i relativi codici tributo già approvati.**

**Dal 17.3.2023**, nel caso in cui l'ammontare del **credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo comunicato**, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, **il relativo modello F24 è scartato.**

**Fine della Circolare N° 15/2023**